



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia  
Direzione generale  
Ufficio V - Ufficio IX  
Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano

Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 34432

Milano, 9 dicembre 2008

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia  
Loro sedi

Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali della Lombardia  
Loro sedi

**Oggetto: Visite fiscali – Applicazione dell'art. 71 della legge n. 133/2008**

Questo Ufficio, negli ultimi tempi, ha ricevuto svariate richieste di chiarimenti ed indicazioni circa l'applicazione, da parte delle istituzioni scolastiche della regione, dell'art. 71 della L. 133/08<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Legge 6 agosto 2008, n. 133, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pperequazione tributaria:*

**Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

In particolare, i quesiti posti risultano incentrati sull'applicazione del disposto del comma 3 del citato art. 71, in rapporto *all'onerosità delle visite fiscali disposte dalle amministrazioni pubbliche*.

La Regione Lombardia, infatti, facendo espresso riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13992 del 28 maggio 2008, ha comunicato (nota n. H1.2008.0040820 del 10 novembre 2008) alle Aziende sanitarie locali (ASL) che le visite fiscali devono essere effettuate, anche per il datore di lavoro pubblico, con oneri a carico dell'amministrazione richiedente, e ciò in quanto gli accertamenti medico fiscali non rientrano tra le prestazioni previste nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Le disposizioni fornite dalla Regione Lombardia circa l'onerosità delle visite fiscali richieste da amministrazioni pubbliche e l'obbligatorietà della fiscalizzazione anche nei casi di assenza di un solo giorno, disposta dall'art. 71, comma 3 di cui in parola, hanno evidentemente creato difficoltà applicative alle istituzioni scolastiche, in particolare per l'aggravio di spesa che ciò comporta.

In assenza di diverse indicazioni da parte dell'amministrazione centrale, pur espressamente richieste, a parere di chi scrive può essere seguita la seguente linea di condotta.

Le istituzioni scolastiche devono, come ovvio, rispettare le disposizioni contenute nel già citato articolo 71.

In tutte le Regioni in cui, come in Lombardia, le visite fiscali non rientrano nei livelli essenziali di assistenza, l'inasprimento del regime dei controlli sanitari comporta ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

Le istituzioni scolastiche, d'altro canto, devono essere in grado di svolgere la propria missione istituzionale, che è quella di *garantire il servizio di istruzione*.

Il comma 3 dell'articolo 71 prevede espressamente che *(L)'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative*.

---

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Le istituzioni scolastiche devono dunque valutare, nell'applicazione delle disposizioni dell'art. 71 della legge 133/2008, la compatibilità tra l'esigenza di verifica dello stato di malattia del dipendente, con i costi che ciò comporta e con le disponibilità di risorse finanziarie presenti nel proprio bilancio.

L'applicazione della succitata disposizione – che impone di disporre il controllo anche per assenze di un solo giorno – non può cioè avere la conseguenza, per i costi che può comportare, di penalizzare le esigenze funzionali ed organizzative dell'istituzione scolastica, compromettendone la capacità di erogare un adeguato servizio di istruzione.

Non va, d'altro canto, dimenticato che un più esteso sistema di controlli sulle assenze del personale della scuola può produrre vantaggi al bilancio della scuola stessa, in particolare con riferimento alla riduzione della spesa per i contratti per supplenze brevi che potrebbe produrre.

In assenza di assegnazione di specifiche risorse a garanzia della copertura di questa tipologia di spesa, diventa dunque essenziale la valutazione sulla compatibilità degli oneri che le visite fiscali comportano, alla luce del risparmio che discenderebbe dalla riduzione del numero e della durata delle assenze del personale.

Per gli altri aspetti connessi all'applicazione dell'articolo 71 si rimanda alle circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/2008 e n. 8/2008<sup>2</sup> e alla nota dell' Ufficio V della Direzione dell'USR per la Lombardia Prot. MIURAOODRLO R.U. 29312 del 22 settembre 2008.

Firmato

Il dirigente dell'Ufficio V

Luciana Volta

Firmato

Il dirigente dell'Ufficio IX

Yuri Coppi

---

<sup>2</sup> Le circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica sono reperibili al seguente indirizzo internet: [http://www.innovazionepa.it/dipartimento/documentazione/documentazione\\_circolari\\_direttive.htm](http://www.innovazionepa.it/dipartimento/documentazione/documentazione_circolari_direttive.htm)